



COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di L E C C E

Via Ascoli Tel. 0836542230 - Fax 0836542176

www.comunedicutrofiano.gov.it



REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

(Deliberazione del C.C. n. 10 del 07/03/2008, modificato con Deliberazione del C.C. n. 69 del 24/10/2008e modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n.28 del 27/11/2013)

Art. 1 – Istituzione e finalità

Per l'effettiva attuazione dei principi di parità e di uguaglianza tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, è istituita la Commissione Comunale Pari Opportunità quale organismo permanente per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Finalità dell'attività della Commissione sono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare, professionale e lavorativa.

La Commissione è organo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio e della Giunta per le finalità su esposte; di norma, essa si riunisce presso la Residenza Municipale.

La Commissione esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto rapporto tra la realtà e l'esperienze femminili del territorio con le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2 – Compiti della Commissione

La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento in ordine alle finalità di cui all'art. 1.

La Commissione in particolare:

1. riferisce sull'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile;
2. raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, promuovendo sulle stesse un permanente dibattito ed un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
3. opera per la rimozione di ogni altra forma di discriminazione rilevata o denunciata;
4. opera per un' adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
5. svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
6. compie ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

La Commissione può richiedere di essere ascoltata dalle commissioni Consiliari istituite in relazione agli argomenti che essa ritenga investano la condizione femminile. Le suddette Commissioni ne garantiscono l'audizione entro termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3 – Composizione e durata

1. La Commissione è composta da 9 componenti eletti dal Consiglio Comunale: due di essi sono consiglieri comunali, di cui uno espressione della minoranza;
2. I componenti la Commissione, di cui almeno la metà sono di sesso femminile, sono nominati tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, sociale riferite ai suoi compiti e finalità e sono nominati tra coloro che hanno presentato la propria candidatura richiesta dal Sindaco con un avviso pubblico pubblicizzata nelle forme più ampie sul territorio comunale. Tutte le candidature devono pervenire al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso.
3. Le candidature sono esaminate dalla Commissione Affari Generali (Servizi Sociali), ne verifica il possesso dei requisiti richiesti e determina l'ammissione delle candidature. Il Consiglio comunale delibererà tenendo conto delle valutazioni effettuate dalla commissione Esaminatrice.
4. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che la elegge ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive ne decadono automaticamente. A tal fine essi hanno l'obbligo di notificare la Presidente o il Segretario della Commissione di eventuali impedimenti a partecipare alle sedute: la qual cosa dovrà essere acquisita a verbale.

I commissari espressi dal Consiglio Comunale, ove impossibilitati a partecipare ad una seduta possono far pervenire alla Presidente formale delega ad essere sostituiti da consiglieri dello stesso gruppo di appartenenza.

La dichiarazione di decadenza, pronunciata dalla Commissione e dalla Presidente, viene comunicata al Sindaco, il quale la notifica all'interessato/a entro il termine di 10 giorni da tale comunicazione.

Il Consiglio Comunale sostituisce i componenti decaduti con identica procedura prevista per la loro nomina.

Art. 4 – Presidente- Funzionamento

La Commissione, nella sua prima riunione, è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato; elegge a maggioranza semplice dei propri componenti la Presidente e la Vice-Presidente .
La Presidente:

1. convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione può essere altresì

disposta con richiesta formale da parte di 3 dei suoi componenti, deve contenere i punti di discussione in tal caso la seduta della Commissione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta sempre su convocazione della Presidente;

2. promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;

La Vice-Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di sua assenza od impedimento:

La Presidente, su indicazione della Commissione, può invitare ai lavori su specifici argomenti iscritti all'O.d.G., in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su di essi.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione;

3. Le funzioni di segretario alla commissione sono affidate dalla Presidente ad uno dei componenti il quale si avvale ove necessario del supporto di un impiegato dell'ufficio di riferimento, che viene individuato nell'ufficio Servizi Sociali; la Presidente può, ove necessario, richiedere la collaborazione, in merito ai lavori della Commissione, di uffici e servizi eventualmente competenti nella materia in discussione;

4. La convocazione è effettuata con avvisi scritti da far pervenire al domicilio dei componenti almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.

Art. 5 – Programma di attività e relazione annuale

La Commissione propone all'Amministrazione Comunale un programma di attività entro il 10 Dicembre di ogni anno e comunque entro un termine utile per la fissazione dei relativi oneri finanziari nel bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale.

La Commissione inoltre, entro il 31 Marzo di ogni anno, invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale ove eletto.

Quest'ultimo provvederà a sottoporre la relazione stessa al Consiglio, per la presa d'atto, nella prima seduta utile successiva. A tal fine essa è inviata ai Consiglieri Comunali in allegato alla convocazione del Consiglio.

Art. 6 – Oneri finanziari

Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale, secondo la procedura del precedente articolo.

Per le sedute della Commissione non è previsto alcun gettone di presenza. In via assolutamente eccezionale, ove deliberato dalla commissione stessa possono essere rimborsate le spese vive sostenute, e documentate a norma di legge, dai componenti per l'espletamento delle loro funzioni, laddove il Comune non possa fornire direttamente i servizi ed i supporti richiesti.

Art. 7 – Informazione e documenti

Tutti i documenti e le informazioni acquisiti dalla Commissione nel corso delle sue indagini di studio e dei suoi lavori possono essere utilizzati solamente per motivi statistici e comunque nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy.